



AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE RISORSE UMANE

**IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE
INDENNITA' DI TURNAZIONE E DI REPERIBILITA'**

In data 17 febbraio 2022 si sono riunite presso l'AIFA anche in teleconferenza, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dell'ipotesi di accordo di contrattazione integrativa del personale non dirigente per l'attribuzione dell'indennità di turnazione e reperibilità anno 2022.

**LE PARTI
dopo ampia ed approfondita discussione**

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visti gli articoli 19 ("Turni") e 20 ("Reperibilità") del CCNL Funzioni Centrali stipulato in data 19 febbraio 2018;

Visto l'art. 77 del CCNL Funzioni Centrali, sull'utilizzo del fondo di amministrazione, ed in particolare il comma 2;

Visto il Bilancio di previsione anno 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 26 ottobre 2021;

Considerato che la somma impegnata dal presente accordo, vista la sua esiguità, è sicuramente coperta dai predetti fondi;

Visto l'orario di lavoro dei dipendenti AIFA, che prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa su 5 giorni settimanali, con tre modalità di rientro: la prima con un orario giornaliero di 6 ore con due rientri settimanali di 3 ore, la seconda con un orario giornaliero di 6 ore con 3 rientri settimanali di 2 ore e la terza con un orario giornaliero continuato di ore 7 e minuti 42 per 5 giorni lavorativi;

Preso atto della necessità, manifestata dall'Amministrazione, di garantire la copertura massima dell'orario di servizio per assicurare il presidio delle attività istituzionali per il personale addetto alle mansioni di autista presso la STDG, per il personale addetto alle mansioni di autista presso l'Ufficio di Presidenza, per il personale dell'Ufficio Stampa e della comunicazione, per il personale dell'Ufficio di Segreteria tecnica istituzionale della Direzione Generale;

Tenuto altresì conto dell'effettivo utilizzo degli istituti oggetto del presente accordo in relazione alle esigenze del servizio, nonché della programmazione delle risorse per il 2022;

Preso atto della necessità, manifestata dall'Amministrazione, di garantire i servizi di emergenza riferiti agli impianti tecnici dello stabile sede dell'Agenzia;

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FRD dei precedenti esercizi;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 642 del 28 maggio 2020, recante la costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica che ha individuato il dott. Antonino Laganà quale Presidente della detta Delegazione, nonché la determinazione del Direttore Generale n. 1242 del 30 novembre 2020, di modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 1665 del 31 dicembre 2021, di approvazione delle graduatorie definitive per gli sviluppi economici all'interno delle Aree funzionali - anno 2021;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Indennità di Turnazione)

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, riguardante le "Turnazioni", in considerazione delle necessità rappresentate in premessa, al personale che svolge mansioni di autista presso la STDG e l'Ufficio di Presidenza, al personale dell'Ufficio Stampa e della

comunicazione, al personale dell'Ufficio di Segreteria tecnica istituzionale della Direzione Generale, è applicato l'istituto della turnazione, secondo le specifiche articolazioni dei servizi previste dagli Uffici di appartenenza.

Per il personale dell'Ufficio di Segreteria Tecnica istituzionale della Direzione Generale lo stanziamento è pari ad €. 13.796,22 con una media 41 turni/mese per 11 mesi;
per il personale dell'Ufficio Stampa e della comunicazione, lo stanziamento è pari ad €. 9.550,58 con una media di 29 turni/mese per 11 mesi;
per il personale che svolge le mansioni di autista presso la Segreteria Tecnica istituzionale della Direzione Generale e presso l'Ufficio di Presidenza lo stanziamento è pari ad €. 12.104,71 con una media di 40 turni/mese per 11 mesi;

L'indennità di turno di cui al presente comma, ai sensi dell'art. 19 del CCNL Funzioni centrali tiene conto, ai fini della quantificazione, del meccanismo di maggiorazione oraria in termini percentuali a valere sulla retribuzione base e, dunque, parametrata su valori differenti per ciascuna posizione economica o fascia retributiva.

L'indennità di turno di cui al presente articolo è calcolata su un periodo di 11 mesi e non tiene conto del mese di agosto.

Art. 2 **(Indennità di Reperibilità)**

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, riguardante la "Reperibilità", in considerazione delle esigenze rappresentate in premessa, è applicato l'istituto della reperibilità, pari ad €. 45,00 (quarantacinque/00) per ogni prestazione richiesta.

La prestazione di reperibilità è richiesta al personale che svolge mansioni di autista, nella misura massima di 24 giornate all'anno per ciascuno e, con riferimento alla necessità di garantire un pronto intervento relativamente ai servizi di emergenza e di sicurezza, alla figura del logista nella misura massima di quanto previsto dall'art. 20 comma 5 del CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 e comunque non oltre 66 prestazioni l'anno.

L'importo massimo presunto complessivo a carico del fondo per la suddetta indennità è pari ad **€.9.673,83** (novemilaseicentotrentatré/83), di cui **€. 5.732,64** per il personale che svolge mansioni di autista ed **€. 3.941,19** per la figura del logista.

Art. 3 **(Copertura oneri)**


Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo di contrattazione integrativa relativa al personale non dirigente saranno a carico della parte variabile del FRD 2022, con decorrenza 1° gennaio 2022 e termine il 31 dicembre 2022.

In ogni caso, il tetto massimo di spesa consentito per il finanziamento del presente accordo ammonta a **€. 45.125,34** costo totale onnicomprensivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente Dott. Antonino Lagana



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/CGIL _____ FIRMATO _____

CISL/FP _____ FIRMATO _____

UIL/PA _____ FIRMATO _____

CONFSAL-UNSA _____

CONFINTESA/FP _____ FIRMATO _____

FLP _____ FIRMATO _____

USB/PI _____ FIRMATO _____

RSU _____ FIRMATO _____